

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

D.g.r. 21 ottobre 2009 - n. 8/10360

(5.3.5)

Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. n. 26/2003)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003 avente per oggetto: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Vista la d.g.r. n. 220 del 27 giugno 2005, avente per oggetto: «Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ai sensi degli artt. 19, 20, e 55 della l.r. 26 del 12 dicembre 2003 e in applicazione delle Direttive 75/442/CEE, 94/62/CEE, nonché del rapporto di Valutazione Ambientale Strategica redatto ai sensi della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001»;

Vista la l.r. n. 18 dell'8 agosto 2006 avente per oggetto: «Confimento di funzioni agli enti locali di interesse economico generale. Modifiche della legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)»;

Visto d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la l.r. n. 12 del 12 luglio 2007 avente per oggetto: «Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti»;

Viste le modifiche ed integrazioni apportate al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con i dd.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e n. 63;

Vista la d.g.r. n. 8/6581 del 13 febbraio 2008 avente per oggetto «Integrazioni al cap. 8 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali - Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali per la localizzazione degli impianti»;

Vista la l.r. n. 1 del 29 gennaio 2009 di modifica alla l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Visto il d.m. 13 maggio 2009, recante: «Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;

Considerato che la d.g.r. 6581/08:

- non chiarisce in modo chiaro ed univoco a quali tipologie impiantistiche debbano essere applicati i «Criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nel territorio» e quali impianti ne siano esclusi;

- non specifica quali criteri localizzativi l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione deve utilizzare per le istanze presentate, anche nelle more dell'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali, secondo i principi di economicità del procedimento amministrativo e di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione;

Ritenuto opportuno modificare la d.g.r. 6581/08 precisando che i «Criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nel territorio» devono essere applicati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le istanze di cui agli artt. 208, 209, 210, 214 e 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del d.lgs. 59/2005, allegato 1 comma 5, anche nelle more dell'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali;

Ritenuto opportuno modificare la d.g.r. 6581/08 precisando che i «Criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nel territorio» NON si applicano nel caso di:

- messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER;

- centri di raccolta differenziata degli RSU come definiti dal d.m. 13 maggio 2009, recante: «Modifica del decreto 8 aprile

2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;

- compost di rifiuti ligneo cellululosici con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno;

- le attività di recupero costituenti attività non prevalente operate all'interno di attività industriali esistenti e che con implicazioni ulteriore consumo di suolo; qualora siano previste anche prestazioni conto terzi, l'esclusione non vale per operazioni di trattamento rifiuti superiore a 10 t/giorno;

- campagne di impianti mobili comma 15, art. 208 d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

- recupero ambientale (R10) autorizzato in procedura semplificata ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

- le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del d.lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa;

Ritenuto opportuno specificare quanto già indicato nell'allegato A alla d.g.r. 6581/08, precisando che alle istanze già presentate si applicano i «criteri localizzativi» vigenti al momento della presentazione dell'istanza;

Dato atto che l'allegato A della d.g.r. 6581/08:

- stabilisce che nelle aree di pertinenza dei Beni culturali (articoli 10 e 11 del d.lgs. 42/2004) e dei Beni paesaggistici individui (art. 136, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 42/2004) è esclusa la possibilità di realizzare nuovi impianti di trattamento/smaltimento rifiuti e varianti sostanziali agli impianti esistenti che implicano ulteriore consumo di suolo;

- in assenza di puntuale perimetrazione dell'area di pertinenza, stabilisce una distanza precauzionale di tipo «ESCLUDENTE» pari a 1000 m misurati dal bene tutelato, in attesa dell'esatta individuazione dell'area di pertinenza da parte della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio per quanto riguarda i Beni culturali e della competente Commissione regionale per quanto riguarda i Beni paesaggistici individui;

Rilevato che la sopracitata «distanza minima» pari a 1000 m dai Beni culturali e dai Beni paesaggistici individui è introdotta con la d.g.r. n. 8/6581 non è assoggettata ad alcuna tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'attribuzione precauzionale del criterio «ESCLUDENTE» ai 1000 m di territorio circoscritti intorno ai beni tutelati costituisce una limitazione eccessiva della possibilità per i piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali di individuare sul territorio aree potenzialmente idonee alla localizzazione di nuovi impianti o varianti sostanziali agli impianti esistenti;

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra illustrate ed in coerenza alle disposizioni stabilite dai decreti legislativi 26 marzo 2008, n. 62 e n. 63 in modifica al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) modificare l'allegato A della d.g.r. n. 8/6581:

- confermando il criterio «ESCLUDENTE» per la localizzazione di nuovi impianti e di varianti sostanziali agli impianti esistenti in presenza di Beni culturali e di Beni paesaggistici individui assoggettati a specifica tutela paesaggistica ai sensi d.lgs. 42/2004 e s.m.i. e nella relativa area di pertinenza dei beni laddove individuata;

- eliminando il criterio «ESCLUDENTE» attribuito in via precauzionale ai 1000 m di territorio circoscritti intorno ai Beni culturali (articoli 10 e 11 del d.lgs. 42/2004) e dei Beni paesaggistici individui (art. 136, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 42/2004), purché la richiesta di realizzazione sia accompagnata dall'esame paesistico del progetto (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11045), che dovrà dimostrare ed argomentare la compatibilità dell'intervento proposto tenuto conto della necessità di evitare intrusioni od ostruzioni visuali rispetto al bene tutelato, indicando anche le eventuali misure mitigative e compensative;

Dato atto che l'allegato A della d.g.r. 6581/08 ESCLUDE la possibilità di localizzare nuovi impianti per la termovalorizzazione dei rifiuti negli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi

dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. n. 42/2004 e PENALIZZA le varianti sostanziali agli impianti esistenti che implicino consumo di suolo;

Considerato che ciò comporta una gravosa limitazione della possibilità per i piani provinciali di gestione dei rifiuti di individuare aree potenzialmente idonee ad ospitare impianti di importanza strategica in ambito regionale, in grado di garantire la copertura del fabbisogno di trattamento termico individuato nei piani provinciali;

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra illustrate, modificare l'allegato A alla d.g.r. n. 8/6581 limitatamente ai «criteri per la localizzazione di nuovi impianti per la termovalorizzazione» di rifiuti urbani e per le varianti sostanziali agli impianti esistenti che implicino un consumo di suolo:

- confermando il criterio «ESCLUDENTE» alla possibilità di localizzare termovalorizzatori per rifiuti speciali;

- attribuendo il criterio «PENALIZZANTE» alla possibilità di localizzare termovalorizzatori per rifiuti urbani previsti dai piani provinciali e per le modifiche e gli ampliamenti di impianti esistenti, fatta salva la compatibilità dell'intervento con i caratteri paesaggistici;

Dato atto che l'allegato A della d.g.r. 6581/08 ESCLUDE la possibilità di localizzare nuove discariche comprese quelle per rifiuti inerti negli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. n. 42/2004 e PENALIZZA gli ampliamenti che comportano ulteriore consumo di suolo,

Rilevato che ciò implica, in considerazione della vasta estensione territoriale di questi ambiti, una gravosa limitazione alla possibilità di realizzare discariche almeno per rifiuti inerti di cui al d.lgs. 36/03 le quali, ad oggi, rappresentano l'unica soluzione per smaltire le ingenti quantità di terreni da bonifica non altrimenti recuperabili e/o le terre e le rocce da scavo (art. 186 del d.lgs. 4/2008) nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti del d.m. 3 agosto 2005;

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra illustrate modificare l'allegato A d.g.r. n. 8/6581 limitatamente ai «criteri per la localizzazione di nuove discariche» e per le varianti sostanziali agli impianti esistenti che implicino un consumo di suolo;

- confermando il criterio «ESCLUDENTE» attribuito alle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi;

- attribuendo il criterio «PENALIZZANTE» alle sole discariche per rifiuti inerti come definite dal d.lgs. 36/2003 e solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta «ESCLUDENTE» per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali. Il progetto è consentito solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area;

Dato atto che l'allegato A della d.g.r. 6581/08 esclude nuove discariche all'interno dei SIC/ZPS e nei 300 metri di territorio esterni ad essi eccetto il conferimento del solo materiale inerte, (come definito dalla tabella 3 del d.m. 13 marzo 2003 e soltanto ai fini del recupero ambientale come specificato nella tabella del d.m. 5 febbraio 1998) e, nei 300 metri esterni, penalizza gli ampliamenti delle eventuali discariche pre esistenti che comportano consumo di suolo, incrementi volumetrici e/o di superficie utilizzata, subordinati alla riqualificazione paesaggistico/ambientale stabilita nello Studio di incidenza o di VIA e di concerto con l'ente gestore territorialmente competente;

Rilevato che:

- la possibilità di conferimento del materiale inerte nelle discariche localizzate eventualmente all'interno dei SIC e delle ZPS, così come gli ampliamenti alle eventuali discariche preesistenti nei 300 metri di territorio esterno, potrebbe comportare impatti sugli habitat e la biodiversità presenti nei siti Natura 2000;

- la riduzione delle tipologie di rifiuti inerti conferibili nelle discariche eventualmente da localizzare nei 300 metri di territorio esterno ai SIC/ZPS e, nel dettaglio, ristretta al solo conferimento dei rifiuti inerti previsti nella tabella 3 del d.m. 13 marzo 2003, riduce eccessivamente la possibilità di realizzare discariche per rifiuti inerti come definite dal d.lgs. 36/03, che ad oggi rappresentano l'unica soluzione per smaltire le ingenti quantità di terreni da bonifica non altrimenti recuperabili e/o le terre e le rocce da scavo (art. 186 del d.lgs. 4/2008) nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti del d.m. 3 agosto 2005;

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra illustrate modificare l'allegato A alla d.g.r. n. 8/6581 limitatamente ai «criteri per la localizzazione di nuove discariche» e per le varianti sostanziali agli impianti esistenti che implicino un consumo di suolo:

- eliminando la possibilità di realizzare nuove discariche per rifiuti inerti all'interno dei SIC/ZPS;

- eliminando la possibilità di realizzare ampliamenti alle discariche preesistenti nei 300 metri di territorio esterno ai SIC/Zps, fatti salvi gli ampliamenti delle sole strutture accessorie per le altre tipologie;

- attribuendo il criterio «PENALIZZANTE» alle sole discariche per rifiuti inerti come definite dal d.lgs. 36/2003 e solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta escludente per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali. Il progetto è consentito solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area, stabilita in sede di Studio di incidenza o di via se prevista, di concerto con l'ente gestore territorialmente competente.

Dato atto che le modifiche sopraindicate in via complessiva comportano:

- l'eventuale possibilità di localizzare impianti di qualsiasi natura nelle aree in prossimità di Beni culturali (articoli 10 e 11 del d.lgs. 42/2004) e di Beni paesaggistici (art. 136, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 42/2004), purché la richiesta di realizzazione sia accompagnata dall'esame paesistico del progetto (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11045), che dovrà dimostrare ed argomentare la compatibilità dell'intervento proposto tenuto conto della necessità di evitare intrusioni od ostruzioni visuali rispetto al bene tutelato, indicando anche le eventuali misure mitigative e compensative;

- l'eventuale possibilità di localizzare, negli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. n. 42/2004, termovalorizzatori per rifiuti urbani previsti dai piani provinciali e per le modifiche e gli ampliamenti di impianti esistenti, fatta salva la compatibilità dell'intervento con i caratteri paesaggistici;

- l'eventuale possibilità di localizzare, negli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. n. 42/2004, discariche per rifiuti inerti come definite dal d.lgs. 36/2003 e solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta «ESCLUDENTE» per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali. Il progetto è consentito solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area;

- l'impossibilità di realizzare nuove discariche e di ampliare discariche esistenti all'interno dei siti Natura 2000;

- l'impossibilità di realizzare ampliamenti alle discariche eventualmente preesistenti nei 300 metri di territorio esterno ai SIC/ZPS, fatti salvi gli ampliamenti delle sole strutture accessorie per le altre tipologie;

- la possibilità di localizzare eventuali discariche per rifiuti inerti come definite dal d.lgs. 36/2003 nei 300 metri di territorio esterno ai SIC/ZPS e solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta «ESCLUDENTE» per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali. Il progetto è consentito solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area, stabilita in sede di Studio di incidenza o di VIA se prevista, di concerto con l'ente gestore territorialmente competente;

- la non assoggettabilità ai «criteri per la localizzazione degli impianti» per alcune attività, tra cui: messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER, centri di raccolta differenziata degli RSU come definiti dal d.m. 13 maggio 2009, Compost di rifiuti ligneo cellulocici, attività di recupero costituenti attività non prevalente operate all'interno di attività industriali esistenti e che con implicino ulteriore consumo di suolo, campagne di impianti mobili comma 15, art. 208 d.lgs. 152/06 e s.m.i., recupero ambientale (R10) autorizzato in procedura semplificata ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed auto-

rizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del d.lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa;

Dato atto che la modifica della d.g.r. n. 8/6581 è stata condivisa e valutata in sede di «Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti» tenutosi in data 10 febbraio 2009, 3 marzo 2009 e 18 marzo 2009;

Dato atto dell'invio al Consiglio regionale della proposta di delibera di Giunta regionale n. 9191 in data 31 marzo e della relativa assegnazione in data 2 aprile 2009 alla VI Commissione consiliare ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 8 comma 7 l.r. 12/07;

Considerato che la commissione consiliare, dopo avere esaminato il provvedimento nelle sedute del 22 aprile 2009, 29 aprile 2009, 6 maggio 2009, 24 giugno 2009, 16 luglio 2009, 21 luglio 2009, 16 settembre 2009, ha espresso parere favorevole il 23 settembre 2009 formulando 22 proposte emendative;

Dato atto che gli emendamenti proposti sono stati accolti ad eccezione del n. 18 e del n. 22 e, in parte, del n. 13, 20 e del 21, per le motivazioni di seguito indicate:

- EM 13 – propone che gli impianti esclusi dai «criteri», non possano comunque essere localizzati all'interno di aree escluse per legge o per definizione escludente dei siti, come riportati nei criteri tabellari;

SI ACCOGLIE il primo periodo della proposta formulata, «...non possano comunque essere localizzati all'interno di aree escluse per legge...» e, NON SI ACCOGLIE il solo rimando ai criteri tabellari; ciò comporterebbe infatti il ri-assoggettamento a tutti i vincoli specificati nelle tabelle, per le attività a basso impatto ambientale già escluse in precedenza, escludendo la possibilità di localizzare strutture come i compostaggi per la sola frazione verde, i centri di raccolta o il recupero ambientale in aree vaste del territorio regionale;

- EM 18 (discariche) – propone che venga data la possibilità alle Province all'interno dei piani di stabilire una fascia di rispetto «ESCLUDENTE» non superiore a 500 m, intorno alle aree che presentano un Fattore di pressione elevato dovuto all'eccessiva presenza di discariche;

Non si ritiene corretto stabilire una distanza massima in delibera, in quanto rappresenterebbe un'operazione approssimativa e non fondata da analisi approfondite delle situazioni specifiche. L'indicazione generica fornita dal Consiglio verrà debitamente considerata in corso di predisposizione della revisione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti prevista per metà 2010, quando tutte le province lombarde si saranno dotate del piano di gestione dei rifiuti e avranno calcolato l'indice locale di FPP (fattore di pressione provinciale relativo alle discariche) come richiesto con d.g.r. 6581/08. Una volta acquisiti tutti i parametri dalle province, la Regione sarà in grado di valutare se, nel territorio sussistono situazioni di effettiva sovra saturazione da impianti di discarica ed eventualmente stabilire delle restrizioni in merito;

- EM 20 (discariche) ed EM 21 (termovalorizzatori per rifiuti urbani e speciali) – considerano «ESCLUDENTI» tutti i territori compresi nelle aree vocate alle produzioni «DOC e DOCG» (come individuate nei disciplinari approvati con decreto del Ministero Politiche Agricole e Forestali), escludendo la possibilità che in queste zone si possano localizzare nuovi impianti per la Termovalorizzazione per rifiuti speciali (non urbani) e nuove Discariche. Propongono inoltre che l'esclusione valga anche per le aree limitrofe al lotto interessato, dove per «aree limitrofe» si intende quelle comprese in un raggio di 200 m dal perimetro del lotto oggetto di istanza. Tale estensione viene estesa anche in presenza di «risaie» ma con una riduzione dell'area «limitrofa» a 50 m, qualora il lotto oggetto di istanza sia ubicato in aree a destinazione industriale-artigianale o in area agricola non soggetta a contributi PAC negli otto anni precedenti la presentazione dell'istanza;

SI ACCOGLIE la sola definizione di area vocata «DOC e DOCG» (come individuata dai disciplinari approvati con decreto MIPAF ed indicata negli albi regionali consultabili presso i C.A.A.) e il grado di prescrizione «ESCLUDENTE» che comporta l'impossibilità di localizzare nuovi impianti per la Termovalorizzazione per rifiuti speciali e nuove Discariche. Tale esclusione non si applica invece ai Termovalorizzatori per rifiuti urbani previsti dai piani provinciali e per le modifiche e gli ampliamenti di impianti esistenti, fatta salva la compatibilità dell'intervento con i caratteri paesaggistici;

NON SI ACCOGLIE l'esclusione per le «aree limitrofe» comprese in un raggio di 200 o 50 m dal perimetro del lotto oggetto di istanza in quanto:

- l'emendamento è privo di fondamento normativo: l'art. 8 comma 7 della l.r. 12/07 e s.m.i. cita infatti «...il provvedimento dovrà tenere conto che nelle aree di pregio agricolo e, in particolare, per quelle DOC, DOCG, per quelle coltivate a riso e in quelle limitrofe al lotto oggetto di istanza, non possono essere autorizzate discariche/termovalorizzatori e impianti di recupero».

È chiaro che la l.r. 12/07 prevede che, l'esclusione valga solo all'interno della risaia e delle aree DOC/DOCG mentre prevede un'esclusione per le aree limitrofe ai lotti interessati dalle istanze (da riferirsi quindi a qualsiasi istanza e in qualsiasi zona del territorio) prefigurandosi di fatto come un limite al solo ampliamento degli impianti del tutto superfluo garantendo già, sia la norma vigente (allegato A alla d.g.r. 6581/08) che la nuova proposta, una distanza di rispetto pari a 50 m dalle discariche esistenti per la localizzazione di impianti analoghi;

- le aree DOC e DOCG, individuate dai disciplinari MIPAAF interessano una porzione del territorio lombardo pari a 21.429 ha, corrispondente all'1,7 % della superficie agraria totale non urbanizzata e comprensiva dei lotti incolti (totale pari a 1.258.470 ha); apparentemente parrebbe trattarsi di un valore poco significativo, ma sommato a tutti gli altri vincoli ESCLUDENTI stabiliti dalla norma regionale vigente e riconfermati, va ad interessare circa la metà del territorio regionale. Si può pertanto sostenere che sia sufficiente attribuire criterio ESCLUDENTE alle aree DOC e DOCG definite con decreto MIPAF e alle «risaie», considerando da un lato la vasta estensione territoriale di queste aree, dall'altro il fatto che le stesse, inglobano al loro interno aree urbanizzate ed attività produttive;

- EM 22 (impianti di recupero/trattamento) – considera «ESCLUDENTI» tutti i territori compresi nelle aree vocate alle produzioni «DOC e DOCG» (come individuate nei disciplinari approvati con decreto del Ministero Politiche Agricole e Forestali), escludendo la possibilità che in queste zone si possano localizzare nuovi impianti di recupero/trattamento. Chiede inoltre che l'esclusione valga anche per le aree limitrofe al lotto interessato, dove per «aree limitrofe» si intende quelle comprese in un raggio di 200 m dal perimetro del lotto oggetto di istanza. Tale estensione viene chiesta anche in presenza di «risaie» ma con una riduzione dell'area «limitrofa» a 50 m, qualora il lotto oggetto di istanza sia ubicato in aree a destinazione industriale-artigianale o in area agricola non soggetta a contributi PAC negli otto anni precedenti la presentazione dell'istanza;

Si conferma la definizione di area vocata «DOC e DOCG» vigente e il suo carattere «ESCLUDENTE» «nei limiti delle aree direttamente interessate» da intendersi come i lotti effettivamente coltivati ritenendo:

- eccessivo escludere all'interno delle aree «DOC e DOCG» (come definite con decreti MIPAF) e delle «risaie», la possibilità di localizzare nuovi impianti di recupero di materia, innanzitutto in considerazione della vasta estensione territoriale di queste aree e della presenza al loro interno di aree già urbanizzate e di attività produttive, in secondo luogo si ritiene che la proposta del consiglio non sia coerente con le politiche regionali volte alla riduzione progressiva dei rifiuti in discarica tramite impianti che effettuano recupero di materia (vetro, plastica) a basso impatto ambientale e notevoli benefici di recupero e risorse, in coerenza con le politiche comunitarie che tendono a massimizzare il recupero;

- NON accogliendo pertanto nemmeno le proposte che prevedono l'estensione dell'esclusione alle «aree limitrofe» comprese in un raggio di 200 o 50 m dal perimetro del lotto oggetto di istanza in quanto non coerenti con l'art. 8, comma 7, l.r. n. 12/07;

DELIBERA

1. di approvare in via definitiva le modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 8/6581 del 13 febbraio 2008 relativa ai «Criteri di localizzazione delle aree per gli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali» come indicato nell'allegato A parte integrante della presente deliberazione;

2. di disporre che i «Criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nel territorio» vengano applicati

dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione a tutte le istanze di cui agli artt. 208, 209, 210, 214 e 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del d.lgs. 59/2005, allegato 1 comma 5, presentate successivamente alla pubblicazione della presente delibera, anche nelle more dell'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali;

3. di ribadire che le istanze già presentate alla data di pubblicazione della presente deliberazione saranno assoggettate alle disposizioni regionali vigenti al momento della presentazione dell'istanza;

4. di stabilire che i «Criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nel territorio» NON debbano essere applicati nel caso di: messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER, centri di raccolta differenziata degli RSU come definiti dal d.m. 13 maggio 2009, compost di rifiuti ligneo cellulósici con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno, attività di recupero costituenti attività non prevalente operate all'interno di attività industriali esistenti e che con implicino ulteriore consumo di suolo (qualora siano previste anche prestazioni conto terzi, l'esclusione non vale per operazioni di trattamento rifiuti superiore a 10 t/giorno), campagne di impianti mobili comma 15, art. 208 d.lgs. 152/06 e s.m.i., recupero ambientale (R10) autorizzato in procedura semplificata ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i., discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del d.lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa;

5. di stabilire che le Province, entro un anno della pubblicazione della presente deliberazione, provvederanno nell'ambito delle attività di monitoraggio previste nella VAS, ad allineare la cartografia di individuazione delle aree potenzialmente idonee per la localizzazione degli impianti redatta ai sensi della d.g.r. n. 8/6581 del 13 febbraio 2008;

6. di disporre la pubblicazione del testo integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'allegato A, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nella pagina web della D.G. «Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile» accessibile dal sito web <http://www.regione.lombardia.it>.

Il segretario: Pilloni

— • —